



Città di Lucca

SETTORE DIPARTIMENTALE 5 – OPERE, LAVORI PUBBLICI URBANISTICA
U.O. 5.5 – EDILIZIA PUBBLICA



Lucca gennaio 2017

TITOLO I - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e definizioni

Il cimitero è il luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività.

Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di coordinare e disciplinare le disposizioni inerenti il servizio di polizia mortuaria, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, L.R.T. n.18 del 04/4/2007, L.R.T. n.66 del 12/11/2013, Delibera G.R.T. n.612 del 27/8/2007, Regolamento Comunale per l'affidamento per la custodia personale delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, approvato con Delibera Consiglio Comunale n.71 del 22/5/2007 e loro ss.m.ii, e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.

Il Regolamento, per quanto non previsto, fa rinvio alla normativa di settore.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

A.C.: Amministrazione Comunale

E.G.: Ente Gestore

avente diritto alla concessione di sepoltura cimiteriale: persona fisica titolare dell'atto di concessione di sepoltura cimiteriale o suo coniuge, o parente in linea retta o collaterale o affine fino al quarto grado;

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

cappellina gentilizia-sepolcro: manufatto contenente più tumuli epigei e/o ipogei per sepolture private a tipologia di tumulazione singola familiare;

cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cinerario comune: luogo destinato alla conservazione, in forma indistinta, di ceneri;

colombaro o loculo o tumulo o forno, nicchia/ossario: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

concessione d'uso di aree e/o manufatti: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di terzi il diritto di uso a tempo determinato, di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale per sepolture private;

concessione sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di terzi il diritto di uso a tempo determinato, di sepoltura/e a tipologia di inumazione, tumulazione;

cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

decadenza di concessione cimiteriale: preclusione dell'esercizio del diritto oggetto della concessione, per cause previste dalla legge, o dalle parti;

deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza, per soppressione del cimitero;

estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un'urna biodegradabile contenente i resti mortali provenienti da esumazione, estumulazione e/o cremazione; gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

inumazione: sepoltura di feretro in terra;

obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire sia salme che cadaveri, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, di persone ovunque decedute;

ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

ossario comune: manufatto destinato alla conservazione indistinta di ossa;

revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

sepulture private: sepoltura a sistema di inumazione e/o tumulazione, con capienza per la sepoltura di più feretri e/o urne cinerarie, cassette contenenti resti mortali provenienti da esumazioni/estumulazioni, su aree e/o manufatti date/i in concessione d'uso dall'A.C. a tempo determinato;

sepoltura privata privilegiata: sepoltura a sistema di tumulazione individuale singola in loculi epigei/ipogei, od in tumuli ipogei ad uno due o tre posti sovrapposti, nei comparti a terra individuati nelle relative planimetrie cimiteriali;

sottotomba: realizzazione nuovo tumulo dal 1° al 2° dal 2° al 3° livello;

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

urna cineraria: contenitore di ceneri.

ARTICOLO 2 - Competenze

Il Comune provvede alla programmazione ed alla gestione dei servizi e delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale riguardo al Cimitero Monumentale e ai cimiteri delle frazioni di Arancio, S.Vito, S. Filippo, Cerasomma, Fagnano, Pozzuolo, Montuolo, S. Angelo in Campo, Nave, S.Donato, Meati, Gattaiola, Antraccoli, Picciorana, S. Cassiano A Vico, S.Pietro a Vico, SS. Annunziata, Tempagnano di Lunata, Arliano, Castiglioncello, Chiatri, Nozzano S. Pietro, Piazzano, Farneta, Formentale, Stabbiano, Maggiano, Balbano, Ponte S.Pietro, S. Macario in Monte, S. Macario in Piano, S. Maria a Colle, Castagnori, Carignano, Torre, Vecoli, S. Martino In Vignale, S.Concordio di Moriano, S.Alessio, Mutigliano, Cappella, Pieve S. Stefano, Arsina, Mugnano, Pontetetto, Sorbano del Vescovo, Sorbano del Giudice, Vicopelago, Piazza di Brancoli, Deccio di Brancoli, Ombreglio di Brancoli, Pieve di Brancoli, S. Giusto di Brancoli, S. Ilario di Brancoli, Tramonte di Brancoli, Saltocchio, Mulerna, S. Michele di Moriano, S. Quirico di Moriano, Aquilea, Ciciano, Gugliano, Mammoli, Mastiano, Palmata, S. Pancrazio, Vinchiana, S. Cassiano di Moriano, Massa Pisana, S. Lorenzo A Vaccoli, S. Maria del Giudice, S. Michele In Escheto.

I servizi e le attività di cui al comma che precede comprensive della manutenzione, l'ordine, la vigilanza, la custodia, l'ampliamento nonché la realizzazione di ogni opera funzionale al servizio dei cimiteri, vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla legge, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, avvalendosi delle competenti strutture del dipartimento di prevenzione della Azienda U.S.L. ai sensi delle vigenti leggi regionali.

Le competenze, le responsabilità e l'organizzazione del complesso dei servizi sono stabilite, oltre che dal presente Regolamento e dall'Ordinamento degli uffici e dei servizi, dagli atti di affidamento o dai contratti di servizio, fatte salve comunque le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

ARTICOLO 3 - Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, esplicitamente classificati come tali dalla normativa di riferimento con le specifiche del presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) l'uso delle celle frigorifere presso l'Obitorio intercomunale;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune, provenienti da esumazioni ordinarie;
- e) conservazione/dispersione delle ceneri nel cinerario comune/luogo appositamente individuato dall'A.C./E.G. per la dispersione;
- f) sepoltura arti anatomici provenienti da ospedali/cliniche;
- g) esumazioni ordinarie (eseguite d'ufficio per pubblico interesse)
- h) un locale a disposizione dove poter svolgere la funzione funebre per tutti i riti civili e religiosi.

Il Consiglio Comunale può individuare altri servizi - ritenuti di interesse pubblico - da fornire gratuitamente.

L'Amministrazione Comunale, nei casi di decesso avvenuto nel Comune o della morte di cittadini residenti, previa adeguata istruttoria circa le condizioni economiche del nucleo familiare ovvero verificata la situazione di disinteresse da parte dei familiari, assumerà l'onere della dignitosa fornitura del feretro, oltre la dignitosa sepoltura in campo comune o l'avvio alla cremazione e successiva inumazione delle ceneri, nonché del servizio di trasporto funebre interno ai suoi confini, fatte comunque salve, in ogni caso,

le possibilità di rivalsa contemplate dalla legge.

ARTICOLO 4 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici addetti al servizio e il responsabile della custodia sono in visione:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri, affisso anche all'esterno di ciascun cimitero; b) la copia del presente regolamento;
- c) gli avvisi relativi alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie programmate con l'elenco dei campi interessati e delle concessioni cimiteriali in scadenza;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

Gli avvisi di cui alla lettera c) sono affissi all'Albo Pretorio e posti in visione al pubblico presso il Cimitero luogo di intervento almeno per 45 giorni consecutivi anche ai fini di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 5 - Depositi di osservazione ed obitori

Per quanto riguarda la disciplina relativa ai depositi di osservazione e agli obitori si fa rinvio alle disposizioni del D.P.R. 285/90, nonché ai regolamenti di gestione delle strutture.

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO 6 - Deposizione del cadavere

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alla deposizione nella cassa, nonché alle caratteristiche di quest'ultima, il cadavere deve essere rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

ARTICOLO 7 - Verifica e chiusura feretri

Le operazioni di verifica e di chiusura del feretro sono effettuate e vigilate secondo le disposizioni dei competenti organi della ASL.

ARTICOLO 8 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura delle casse e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alle modalità del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 9 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di determinazione degli orari, le modalità ed i percorsi consentiti per i trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, in conformità a quanto disposto dal capo IV del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 10 - Trasporti funebri

- 1) I trasporti funebri sono svolti secondo le modalità e con mezzi conformi alle prescrizioni di cui alle vigenti disposizioni normative ed amministrative.
- 2) Salvo diversa specifica autorizzazione del responsabile della gestione del servizio, il trasporto all'interno del cimitero è svolto in via esclusiva dagli addetti del gestore medesimo.

ARTICOLO 11 – Trasporto di salme e di cadaveri

Il trasporto / trasferimento della salma o del cadavere deve essere effettuato in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia: L. Regione Toscana n18 del 04. Aprile 2007, Delibera G.R.T. n.612 del 27.8.2007, D.P.R. 285 del 1990 ed avvenire in forma comunque privata e senza corteo.

Con lo stesso provvedimento, se richiesto, può essere autorizzato l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - IL PIANO CIMITERIALE

ARTICOLO 12 - Piano Cimiteriale

1 Il Piano Cimiteriale recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno vent'anni tenendo conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si possano rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni e conservazione e/o dispersione delle ceneri, con la previsione di criteri costruttivi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, anche attraverso il recupero e la specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti;

- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- g) della richiesta e/o della opportunità di istituire aree destinate a reparti speciali nonché della localizzazione del cinerario comune, dell'ossario comune e delle aree interne riservate alla dispersione delle ceneri (cosiddetto: giardino della rimembranza);
- h) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- i) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- l) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- m) della necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento; n) delle determinazioni in ordine all'ubicazione, alla misura delle aree, alle relative caratteristiche tecniche e di struttura, delle sepolture private.

2 Il piano è deliberato dal Comune, sentita l'ASL e gli altri organismi competenti ed è soggetto a revisione ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

3 Per quanto riguarda le modalità di redazione ed approvazione dei progetti di costruzione e/o di ampliamento di Cimiteri si rinvia alle norme vigenti in materia.

CAPO II - I CIMITERI

ARTICOLO 13 - Disposizioni generali – Vigilanza

1 L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco.

2 Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di feretri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali.

3 E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 14 - Reparti speciali nel cimitero

1 I reparti speciali sono destinati al seppellimento dei feretri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

2 Gli eventuali maggiori oneri per la realizzazione delle opere necessarie per tali reparti, sono a carico delle comunità richiedenti.

3 Per particolari circostanze ed in via eccezionale, possono essere istituiti reparti speciali o concesse aree adeguate per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, di appartenenti a comunità straniere o a categorie particolari individuate dal Consiglio Comunale.

4 Tali reparti potranno essere costituiti solo previa autorizzazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 15 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1 Nei cimiteri comunali, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i *feretri* nonché i resti mortali e le ceneri di persone che siano nate, o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, o abbiano avuto la residenza nel comune di Lucca per un periodo non inferiore a due anni.

2 Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono altresì ricevuti i feretri nonché i resti mortali e le ceneri delle persone che risultino essere state in vita concessionarie - nel cimitero - di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3 Nei reparti speciali, sono ricevute i feretri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 14 salvo una diversa richiesta dei discendenti aventi titolo.

4 Nei Cimiteri Comunali sono di preferenza accolti e sepolti i feretri dei residenti nelle Frazioni di appartenenza, nonché coloro che abbiano avuto la residenza per un periodo di almeno due anni.

5 In casi e circostanze particolari collegate alla personalità del defunto o del richiedente, il Sindaco o suo delegato potrà concedere deroghe di cui alle disposizioni del presente articolo.

6 Per le persone decedute nel territorio comunale e non ricadenti nelle casistiche di cui ai commi precedenti, sarà consentita esclusivamente la tipologia di sepoltura del tipo inumazione ordinaria con durata decennale così come previsto dal DPR n.285/1990 e s.m.i.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 16 - Inumazione

1 Le sepolture per inumazione sono realizzate nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti, hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una diversa tipologia di sepoltura.

2 Compatibilmente con le previsioni del Piano e subordinatamente al versamento del canone stabilito, su richiesta degli interessati, da inoltrare all'A.C. / E.G. entro 72 (settantadue) ore dalla data del decesso, potrà essere rilasciata specifica concessione avente validità ventennale con decorrenza dalla data di sepoltura nell'apposito comparto individuato dall'A.C. / E.G.

3 Ogni sepoltura nei campi comuni del Cimitero Urbano viene contraddistinta da una lapide verticale di tipologia prestabilita dal Comune e fornita in esclusiva dal gestore. E' tassativamente vietata la posa di copritomba di alcun genere e di qualsiasi altro elemento decorativo o di delimitazione dell'area interessata dalla sepoltura.

4 Per le sepolture nei campi comuni dei Cimiteri frazionali si rimanda a quanto stabilito dall'art.43.

ARTICOLO 17 - Tumulazione

1 Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione a tempo determinato secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

2 Le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive devono rispettare le disposizioni del d.P.R. 285/90 nonché delle disposizioni amministrative in materia ivi compresa la circ. min. sanità n. 24/1993.

E' vietato apportare modifiche strutturali ai tumuli esistenti realizzati in elementi in cemento armato precompresso e/o in muratura ordinaria per la realizzazione di nuove sottotombe, fatta salva la possibilità, previa esecuzione di tutte le necessarie verifiche tecniche e igienico sanitarie, di poter realizzare una nuova

sottotomba dal 1° al 2° livello per i soli tumuli singoli, costruiti in muratura ordinaria.

3 Ai titolari di concessione per sepoltura privata privilegiata del tipo a tumulazione individuale ad uno, due, tre posti sovrapposti, è fatto obbligo dell'esecuzione delle opere di finitura e completamento del relativo tumulo utilizzando materiali di durata, misure, forme e colori compatibili con il contesto ambientale del cimitero. La lapide tombale dovrà obbligatoriamente riportare le generalità ed i dati anagrafici del defunto dei quali dovrà esserne garantita la leggibilità per il tempo previsto dalla concessione. L'esecuzione delle opere di cui al presente comma, dovranno essere eseguite ed ultimate tassativamente entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sepoltura con l'obbligo di mantenere in detto arco temporale (120 gg.) a propria cura e spese, il tumulo in condizioni da non creare pericolo per la pubblica incolumità.

E' facoltà dell'A.C. concedere, su esplicita e motivata richiesta scritta, da parte dell'avente/i titolo una proroga che non potrà eccedere i 60 (sessanta) giorni oltre il termine di cui sopra.

4 La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro delle sepolture fanno carico ai titolari della concessione e/o ai loro aventi causa.

5 Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

6 Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

7 Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono disposte adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

8 I loculi, le cripte e le tombe presenti nel Cimitero e che non rispondano alle caratteristiche costruttive ed alle modalità di utilizzazione disposte dal presente Regolamento, alla scadenza della concessione possono essere ulteriormente utilizzate esclusivamente sulla base di specifiche autorizzazioni in deroga ed eventuali prescrizioni, rilasciate dal Comune nel rispetto delle competenze che la legge riserva alla ASL.

ARTICOLO 18 - Tumulazione provvisoria

1 La tumulazione provvisoria di un feretro è consentita, nei seguenti casi: a) qualora sia stata richiesta la concessione in uso di un'area per la realizzazione di sepoltura privata, fino al momento della agibilità della stessa; b) qualora sia necessario sistemare dei feretri estumulati temporaneamente per eseguire sulle tombe lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere; c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione in uso di tomba o manufatto costruita dal Comune e non ancora disponibile,

2 I loculi destinati alle tumulazioni provvisorie sono individuati dal Comune e/o Gestore, e non sono oggetto di concessione. La durata del deposito nel caso di cui alle precedenti lettere a) e b) non può eccedere i 18 mesi, eccezionalmente prorogabili per una sola volta fino a 30 mesi.

3 La tumulazione provvisoria è subordinata al pagamento di un canone di utilizzo da calcolare e liquidare in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4 Scaduto il termine di cui al comma 2 o in caso di insolvenza nel pagamento del canone, il Sindaco, previa diffida agli interessati, provvederà a far inumare il feretro in campo comune, con oneri a carico degli interessati medesimi. Il feretro, una volta inumato potrà essere nuovamente tumulato solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 19 - Esumazioni ordinarie

1 Il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90.

2 Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Comune secondo il proprio ordinamento e possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, di norma preferendosi il periodo che va dal mese di febbraio a quello di novembre, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

3 I familiari che lo richiedano potranno essere autorizzati ad assistere alle operazioni di esumazione, dovendo comunque rispettare le prescrizioni del responsabile delle operazioni stesse.

4 Oltre quanto previsto dall'art. 4 lett. c) del presente Regolamento, gli avvisi relativi alle esumazioni ordinarie devono essere pubblicizzati con congruo anticipo tramite la pubblica affissione nonché tramite i mezzi di informazione, l'U.R.P. e devono indicare il trattamento prestabilito in generale per le ossa e/o i fenomeni cadaverici trasformativi, ivi compresa la cremazione.

5 Verificata la completa mineralizzazione del cadavere, qualora non sussista specifica domanda di collocazione di resti mortali secondo le modalità ammesse (cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, avvio alla cremazione) e, più in generale, nel caso di mancato interesse dei familiari, questi ultimi sono trattati secondo quanto previsto dall'avviso di cui al precedente comma 4. Analogamente si procede nel caso sia riscontrata la presenza di fenomeni cadaverici trasformativi.

ARTICOLO 20 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria è regolata dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative.

ARTICOLO 21 - Estumulazione

1 Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2 Le estumulazioni ordinarie sono disposte ed eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.

3 Oltre quanto previsto dall'art. 4 lett. c) del presente Regolamento, gli avvisi relativi alle estumulazioni ordinarie devono essere pubblicizzati con congruo anticipo tramite la pubblica affissione nonché tramite i mezzi di informazione, l'U.R.P. e devono indicare il trattamento prestabilito in generale per le ossa e/o i fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ivi compresa la cremazione.

4 I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione delle ordinanze sindacali, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5 Le estumulazioni straordinarie sono eseguite nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal D.P.R. 285/90 e dalle disposizioni degli organi sanitari.

Qualora allo scadere di concessioni a tempo determinato, verificata la completa mineralizzazione del cadavere, non sussista specifica domanda di collocazione di resti mortali secondo le modalità ammesse (cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, avvio alla cremazione) e, più in generale, nel caso di mancato interesse dei familiari, questi sono collocati nell'ossario comune. Analogamente si procede nel caso sia riscontrata la presenza di fenomeni cadaverici trasformativi.

ARTICOLO 22 - Esumazioni ed estumulazioni

- 1 Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei limiti di quanto previsto dal precedente art.3.
- 2 Le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria nonché le estumulazioni ordinarie solo se richieste sono sottoposte al pagamento del relativo corrispettivo. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria i costi sono rimessi ai competenti organi.
- 3 La eventuale richiesta di conservazione e sistemazione dei resti nelle modalità consentite dalla legge e dal presente Regolamento è soggetta al pagamento degli oneri (canoni e corrispettivi) stabiliti.

ARTICOLO 23 - Sostanze e materiali che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali.

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono trattati e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 24 - Oggetti da recuperare

- 1 Gli oggetti preziosi e i ricordi personali che siano rinvenuti in occasione delle operazioni di esumazione o estumulazione possono essere richiesti dagli aventi diritto non oltre il termine dell'anno successivo a quello in cui si sono effettuate le operazioni stesse.
- 2 Il responsabile del servizio, verificata la richiesta ed il titolo, entro 30 giorni procede alla consegna degli oggetti ai richiedenti redigendo apposito processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato presso l'ufficio.
- 3 In mancanza di richieste, di mancato accoglimento delle stesse e/o comunque decorso il termine di cui al primo comma, gli oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune.

ARTICOLO 25 - Disponibilità dei materiali

- 1 I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, se non reclamati dagli aventi diritto alla scadenza del periodo di inumazione o della concessione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
- 2 E' ammesso il reimpiego di materiali e di opere di cui al comma 1, su richiesta degli aventi diritto, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di altra sepoltura, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 3 Le opere aventi valore artistico o storico passate in proprietà del Comune, verranno conservate dal Comune all'interno del Cimitero, o in altro luogo idoneo, o alienate previa acquisizione del parere della Soprintendenza.

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 26 - La cremazione

1 La cremazione dei defunti, dei resti mortali e di ossa, deve essere specificatamente autorizzata e può essere eseguita unicamente negli impianti autorizzati.

2 Il Comune, fino a che non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale degli impianti più facilmente raggiungibili, previa stipula di accordi con i gestori dei medesimi.

3 La cremazione, il trasporto, la conservazione e l'affidamento dell'urna cineraria avvengono secondo le modalità previste dalla legge n. 130 del 30 marzo 2001, dalla Legge Regione Toscana n.29 del 31 maggio 2004, e del vigente Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.71 del 22.05.2007

4 Alla richiesta di cremazione, dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà in tal senso espressa dal defunto o, in mancanza, le dichiarazioni di consenso alla cremazione previste dalla legge e rese per scritto dai soggetti aventi titolo.

5 Nella richiesta dovrà inoltre essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

6 La richiesta deve altresì indicare la destinazione e la modalità di conservazione delle ceneri, corredata dalla documentazione necessaria.

ARTICOLO 27 - Raccolta delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun defunto devono essere raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 28 - Modalità di conservazione delle urne cinerarie

1 L'urna contenente le ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, può essere inumata, tumulata, conservata in appositi luoghi all'interno del cimitero o affidata ai soggetti di cui all'articolo successivo. In mancanza di alcuna volontà espressa le ceneri sono conservate nel cinerario comune o in altra area a ciò destinata.

2 Per l'inumazione, le urne devono essere in materiale biodegradabile.

ARTICOLO 29 - Affidamento dell'urna cineraria

1 Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della vigente normativa.

2 L'affidamento delle urne ai sensi del comma che precede è subordinata al conseguimento di apposita autorizzazione comunale. Alla richiesta di affidamento deve essere allegata la documentazione comprovante la scelta espressa dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

3 Nella richiesta dovranno essere dichiarati il luogo ove l'urna verrà conservata e le generalità della persona che ne assumerà la personale e diligente custodia .

4 Il luogo di conservazione dell'urna, non potrà essere di accesso libero ed incontrollato da parte di

chiunque.

5 Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione dell'affidatario – stesa in forma di autocertificazione - di accettazione di tutti gli obblighi connessi all'affidamento dell'urna cineraria per la personale e diligente custodia nel luogo indicato, oltre che di conoscenza delle responsabilità derivanti dalla violazione delle norme.

6 E' fatto divieto al soggetto affidatario, di affidare l'urna anche temporaneamente ad altro soggetto, senza darne preventiva comunicazione al comune. Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare variazioni di indirizzo ed a consentire, in qualunque momento, controlli, sia sull'effettiva collocazione che sulle condizioni di conservazione dell'urna.

7 Il Comune organizza attività di controllo volte a verificare la personale e diligente custodia delle ceneri da parte dell'affidatario, presso il luogo autorizzato, attraverso sopralluoghi periodici e/o a campione.

ARTICOLO 30 - Rinuncia all'affidamento

Resta facoltà dell'affidatario, o degli aventi causa, di rinunciare alla custodia dell'urna. La rinuncia dovrà essere espressa per iscritto all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato l'affidamento, dichiarando la destinazione finale definitiva delle ceneri. La comunicazione è resa nelle forme semplificate previste per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione dall'art.38 del DPR 445/2000.

In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

Rinunciando alla custodia, è facoltà degli aventi titolo di disporre la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi o manufatti posti all'interno dei cimiteri, in conformità alle procedure vigenti in materia. In mancanza le ceneri saranno deposte nel cinerario comune, per la conservazione in forma anonima e collettiva.

ARTICOLO 31 - Cremazione di resti mortali e di ossa

1 Le ossa ed i resti mortali inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie, possono anche essere avviati alla cremazione, secondo quanto previsto ai precedenti articoli 19 e 21.

2 Qualora se ne rappresenti la necessità il Sindaco può disporre la cremazione delle ossa contenute in ossario comune.

ARTICOLO 32 - Modalità di conservazione delle ceneri nei cimiteri

1 L'urna sigillata contenente le ceneri può essere conservata all'interno del cimitero (nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) tumulata o - nel caso in cui le caratteristiche del materiale di fabbricazione risultino compatibili con questa pratica - inumata.

2 La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in loculo, nicchia/*ossario*, tomba di famiglia - ove possibile anche in presenza di un feretro, dovendo comunque riportarsi o essere visibili il nome, cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Le dimensioni interne utili della nicchia cineraria non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,54X0,36X0,27.

3 L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale facilmente biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

4 Ferme restando la dimensione delle urne di cui al precedente comma 2, le fosse per l'inumazione delle

urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m 0,50 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,30. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'estradosso dell'urna ed il piano di campagna del campo.

5 Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie è contraddistinta da una lapide di tipologia prestabilita dal Comune e fornita in via esclusiva dal Gestore, le cui dimensioni fuori terra sono stabilite in cm 30 x cm 50, recante l'indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo.

ARTICOLO 33 - Affidamento delle ceneri per la loro dispersione

1 La dispersione delle ceneri è consentita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed è comunque subordinata al conseguimento di apposita autorizzazione da parte del comune ove è avvenuto il decesso. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà espressa in vita del defunto.

2 Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna per la dispersione può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dallo stesso o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della vigente normativa.

3 Nella richiesta dovranno essere indicati il luogo esatto della dispersione, tra quelli ammessi dalla legge, nonché le generalità della persona che provvederà all'operazione in conformità alle vigenti disposizioni normative.

4 Per la dispersione delle ceneri in natura, dovrà inoltre essere allegata dichiarazione resa in forma di autocertificazione con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il luogo prescelto risponde ai criteri stabiliti dalle vigenti norme, oltre alla destinazione finale dell'urna vuota.

5 In caso di aree private, dovrà inoltre essere allegata dichiarazione di consenso alla dispersione resa dei proprietari, sempre in forma di autocertificazione.

6 Le urne cinerarie vuote potranno essere consegnate al Gestore dei servizi cimiteriali, che provvederà al recupero od allo smaltimento, in conformità alla vigente normativa e senza oneri a carico dei richiedenti

ARTICOLO 34 - Giardini della Rimembranza

Nel Cimitero la dispersione può avvenire nel cinerario comune o in aree apposite, allestite allo scopo e denominate Giardini della rimembranza, ove sono comunque consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 35 – Senso comunitario della morte

Allo scopo di non perdere il senso comunitario della morte, all'interno del Cimitero Urbano è allestito un apposito spazio, qualora non vi sia già una lapide di un familiare su cui apporre la targa commemorativa previa esplicita richiesta scritta dagli aventi titolo, per l'apposizione di una targa commemorativa che riporti i dati anagrafici del defunto che al momento del decesso era residente nel comune, qualora l'urna cineraria sia stata affidata ai sensi dei precedenti art. 29 e 33.

La targa - fornita dal Comune che ne determina le caratteristiche con spese a carico dell'affidatario – viene mantenuta per almeno 10 anni.

ARTICOLO 36 - Registrazione luoghi di conservazione delle urne o dispersione delle Ceneri

- 1) In un apposito Registro devono essere annotati:
 - a) nel caso di affidamento delle urne cinerarie;

- a1) i dati anagrafici del defunto
 - a2) il luogo di cremazione e gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione
 - a3) le generalità anagrafiche, la residenza del soggetto affidatario nonché il luogo ove viene conservata l'urna cineraria
 - a4) ogni eventuale successiva modifica di indirizzo o di destinazione dell'urna cineraria
 - a5) l'eventuale rinuncia e destinazione definitiva delle ceneri
- b) nel caso di affidamento delle urne ai fini della dispersione delle ceneri;
- b1) i dati anagrafici del defunto
 - b2) il luogo di cremazione ed estremi dell'autorizzazione alla cremazione
 - b3) gli estremi dell'autorizzazione alla dispersione con le generalità anagrafiche e la residenza del soggetto incaricato/a della dispersione
 - b4) il luogo di dispersione delle ceneri

ARTICOLO 37 - Sanzioni Amministrative

1 Fatte salve altre disposizioni di legge, la violazione delle norme contenute al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, come previsto dall'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2 La dispersione delle ceneri non autorizzata od effettuata con modalità diverse da quelle indicate dal defunto nelle sue volontà, è penalmente perseguibile.

ARTICOLO 38 - Informazione

Allo scopo di garantire ad ogni persona dignità e libertà di scelta, il Comune promuove e favorisce l'informazione sulle diverse pratiche funerarie ed i loro aspetti sociali ed economici, con particolare riguardo alla cremazione, all'affidamento delle ceneri ed alle modalità di dispersione e conservazione delle stesse.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 39 - Orario

1 I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Comune in accordo con il gestore.

2 L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura

3 L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4 Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

ARTICOLO 40 - Disciplina dell'ingresso dei visitatori

1 Nei cimiteri non si può entrare che a piedi salvo che, per dimostrate ragioni di salute od età, il Responsabile della custodia non abbia concesso l'accesso in visita a mezzo di veicoli.

2 Nei cimiteri è consentito, oltre ai cani guida al guinzaglio che accompagnano i non vedenti, l'accesso sotto la completa e personale responsabilità del proprietario/i, agli animali d'affezione a condizione che gli stessi siano tassativamente tenuti al guinzaglio per tutto il tempo di presenza all'interno dei cimiteri, nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

3 I fanciulli di età inferiore ai 10 anni devono comunque essere accompagnati da adulti.

ARTICOLO 41 - Disciplina della visita e della permanenza nel Cimitero

1 I visitatori del Cimitero devono vestire in modo decoroso e mantenere comportamenti rispettosi del carattere del luogo.

2 In particolare nel Cimitero è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre attrezzature non autorizzate dall'ente gestore (scale, scalei ed altro), ed oggetti irriverenti; d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti ed altro), i) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari,
- l) affiggere volantini od altro sia all'interno del cimitero che sul muro di recinzione esterno; m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'uffici e – qualora presenti - l'assenso dei familiari;
- n) l'esecuzione di lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari e/o del gestore;
- o) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- p) assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione senza la preventiva autorizzazione; q) l'esercizio qualsiasi attività commerciale;
- r) l'uso improprio delle attrezzature in dotazione al cimitero (scale, fontane ecc.);
- s) l'attività di questua.

3 I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

4 Il Responsabile della custodia ha la responsabilità di verificare ed imporre il rispetto delle presenti disposizioni, dovendo procedere anche ad impedire l'ingresso o ad allontanare coloro che le violino se del caso facendo intervenire la forza pubblica e denunciandoli all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 42 - Riti funebri

1 Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2 Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

ARTICOLO 43 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1 Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

2 Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3 E' consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

4 Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

5 E' ammessa, solo per i cimiteri frazionali, oltre al cippo assegnato, la posa in opera di fasce perimetrali in marmo, o altro materiale da sottoporsi alla preventiva autorizzazione dell'A.C. su una superficie max di cm 70x170, e con un'altezza fuori terra di cm. 15. All'interno delle fasce è consentita la semina di erba, il collocamento di piantine di fiori e/o di sempreverdi in vasi il cui diametro di sommità non potrà tassativamente essere superiore a cm.30 (trenta), e l'altezza complessiva (vaso + pianta) dovrà essere sempre mantenuta al di sotto dell'altezza massima consentita pari a cm. 50 (cinquanta) e non dovrà invadere le sepolture e/o passaggi attigui o la posa di ghiaio. La cura e manutenzione della sepoltura con i relativi arredi sono a carico dei familiari del defunto, compreso, in caso di interventi di riporto di terreno necessario al ripristino del piano di campagna, l'esecuzione completa dei lavori di asportazione e successiva ricollocazione in opera delle fasce perimetrali, dell'eventuale ghiaio o lavorazioni per la formazione del manto erboso. Per quanto concerne il cimitero urbano in via delle Tagliate, è consentito il collocamento di piantine di fiori e/o di sempreverdi in unico vaso il cui diametro di sommità non potrà tassativamente essere superiore a cm.30 (trenta), e l'altezza complessiva (vaso + pianta) dovrà essere sempre mantenuta al di sotto dell'altezza massima consentita pari a cm. 50 (cinquanta) e non dovrà invadere le sepolture e/o passaggi attigui.

In caso di incuria e abbandono i marmi verranno rimossi, e sulla sepoltura sarà disteso solo terreno vegetale.

6 Con avviso preventivo agli interessati - se noti - o affisso per almeno 45 giorni all'ingresso del Cimitero e all'Albo Pretorio, viene data comunicazione della rimozione dalle tombe di monumenti, lapidi, copritomba, ecc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, qualora, entro il termine ivi indicato, non siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

7 Gli oggetti che comunque si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, sono rimossi d'ufficio.

ARTICOLO 44 - Fiori e piante ornamentali

1 Costituisce preciso obbligo del concessionario e dei suoi aventi diritto mantenere la sepoltura in modo decoroso provvedendo in particolare a ripulirla dalle erbacce e a tenerla libera da ornamenti floreali avvizziti o secchi, è fatto divieto di effettuare piantumazioni di qualsiasi genere e specie di fiori, piante e arbusti.

2 Il personale addetto provvede a togliere o sradicare gli ornamenti di fiori avvizziti o mantenuti con deplorable trascuratezza, provvedendone alla distruzione.

3 In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 45 - Sepulture private

1. Nel rispetto delle previsioni del Piano Cimiteriale, il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le specifiche modalità e tariffe stabilite.

2 Il comune può altresì costruire tombe o altri manufatti da concedere in uso come sepolture. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

3 Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.

4 Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative nonché dal presente regolamento.

5 I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale ed esse non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6 I concessionari delle sepolture private mantengono a loro completa cura e spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune.

7 La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che anche il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

8 Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra (corpi dei loculi), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente 8):

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari; gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- b) l'ordinaria pulizia;
- c) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ARTICOLO 46 - Diritto d'uso delle sepolture private e private privilegiate.

1 Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche consiste ed è limitato alla sepoltura del feretro, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri. Titolari del diritto d'uso sono:

- 1a) - il Concessionario sottoscrittore della concessione cimiteriale;
- 1b) gli aventi diritto. Per aventi diritto si intende: a) la famiglia del concessionario composta dal

coniuge, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, e dagli affini fino al 4° (quarto) grado compreso.

L'esercizio del diritto d'uso spetta in base al grado di parentela ed affinità più stretto con il concessionario secondo le regole della successione legittima è ammessa la rinuncia da parte degli aventi diritto con atto scritto.

2 Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

3 La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

4 In ogni atto di concessione del diritto d'uso di aree o manufatti per sepolture private e/o private privilegiate, deve pertanto risultare:

- a) la data, l'oggetto, il corrispettivo della concessione;
- b) le clausole e condizioni della medesima;
- c) le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso;
- d) il numero di posti;
- e) la durata;
- f) la/le persona/persona concessionaria/e con l'indicazione del legale rappresentante pro-tempore nel caso di enti e collettività;
- g) i criteri per l'individuazione degli aventi diritto fatto salvo quanto previsto dal presente articolo;
- h) se richiesto, l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale infruttifero a garanzia, ed il relativo ammontare

5 La concessione è rilasciata in qualsiasi tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione, fermo restando che tale concessione non può essere rilasciata a soggetti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ARTICOLO 47 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 30 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
- d) in 20 anni per le inumazioni a concessione ventennale;
- e) in 99 anni per le cappelle gentilizie;
- f) in 99 (novantanove) anni per le sepolture private realizzate nella parte monumentale del Cimitero Urbano di Via delle Tagliate, lungo la fascia perimetrale delle arcate monumentali e denominata "viale murato".

3. Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo di 15 o 30 anni per le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2) e per un periodo pari a quello previsto dal precedente comma 2), per le ipotesi di cui alle lettere e) ed f), previo pagamento del canone di concessione vigente al momento della richiesta di proroga.

4. Resta comunque nella potestà dell'Amministrazione non concedere la proroga per motivate esigenze, ritenute prevalenti sull'interesse al rinnovo in capo al cittadino, che dovranno essere comunicate al titolare della concessione nelle forme previste per legge. In tali ipotesi, il Comune assicura comunque la possibilità di una sepoltura alternativa. Nel caso in cui il diniego di proroga si estenda su più sepolture, sarà accordata la priorità nella scelta tra le possibili soluzioni di sepoltura ammissibili, ai titolari della concessione rilasciata per la tumulazione di una salma la cui età anagrafica alla data del decesso sia compresa tra 0 e 30 anni. In presenza di più salme decedute nei trent'anni di età l'ordine di precedenza seguirà l'età partendo dalla più giovane.

5. Oltre al canone di concessione sono a carico del concessionario tutte le spese per imposte e tasse connesse alla stipula della concessione cimiteriale.

6. Resta esclusa la possibilità di proroga per le inumazioni a concessione ventennale di cui alla lettera d).

ARTICOLO 48 - Modalità di concessione

1 La sepoltura privata può concedersi in presenza di cadavere, di resti ossei, e di ceneri.

2 In caso di morte del Concessionario, la concessione per nuove tumulazioni su manufatti esistenti, è rilasciata al richiedente/i, purché persona fisica che abbia un grado di parentela con il concessionario originario, in linea retta, collaterale e affine, fino al 4° (quarto) grado compreso.

3 La concessione per loculi epigei, per le cellette ossario, e/o urne cinerarie può essere altresì rilasciata in vita a quel richiedente o coniuge superstite o discendente/ / ascendente diretto di 1° grado che dimostri di possedere entrambi i seguenti requisiti:

a) età pari o superiore a 75 anni compiuti;

b) essere nato nel Comune di Lucca, o di esservi stato residente per un periodo complessivo minimo non inferiore a 2 (due) anni. In assenza di coniuge superstite o di ascendenti/discendenti di 1° grado, la richiesta può essere presentata dal convivente abituale che risulti inserito nello stato di famiglia del defunto.

4 La richiesta potrà essere soddisfatta secondo le disponibilità, da verificarsi annualmente, di ogni singolo cimitero e per i soli loculi epigei, cellette ossario, e/o urne cinerarie potendosi concedere esclusivamente il 50% dei posti ancora disponibili, dopo aver detratto dal totale una quota pari al fabbisogno dei successivi cinque anni, stimata sulla base dell'andamento della mortalità. Annualmente i dati sulle disponibilità saranno comunicati con apposito atto dall'Amministrazione Comunale.

5 La concessione per le sepolture di cui all'art. 47 comma 2 lettera f) può essere altresì rilasciata in vita al richiedente che sia in possesso del seguente requisito:

- di essere nato nel comune di Lucca, o esservi stato residente per un periodo non inferiore a due anni.

6 In casi e circostanze particolari collegata alla personalità del richiedente o del defunto, il Sindaco o suo Delegato potrà concedere deroghe di cui alle disposizioni del presente articolo

7 L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

8 La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

9 Qualora la richiesta di nuova tumulazione – che comporti il possibile ampliamento di un posto in tombe singole in muratura ordinaria già occupate, ovvero collegata all'inserimento in tumuli epigei o ipogei già occupati, di ceneri, feretri o resti mortali- abbia come conseguenza l'estensione del diritto d'uso di concessioni preesistenti, oltre al pagamento degli oneri ad essa relativi, è dovuta una ulteriore somma proporzionale agli anni di prolungamento delle concessioni esistenti. I suddetti oneri saranno calcolati in riferimento alle tariffe in vigore al momento della richiesta.

10 Potrà essere accolta la richiesta per qualsiasi tipologia di sepoltura da effettuarsi in uno dei cimiteri comunali, subordinata o meno al rilascio di Concessione, per quel defunto che non è nato, non è residente nel comune di Lucca, ne lo è stato per un periodo complessivo di due anni, e non è deceduto sul territorio comunale, per il quale si voglia effettuare il ricongiungimento con altro defunto con il quale sussistono rapporti di coniugio, o con il quale esista parentela ascendente / discendente diretta entro il 2° (secondo) grado, e già sepolto nei cimiteri comunali.

11 La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme, ceneri o resti mortali da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.)

ARTICOLO 49 - Costruzione dell'opera – termini

1 Le opere relative alle sepolture private su area concessa ai sensi del precedente art. 45 devono essere completate entro i termini di validità del titolo autorizzativo (P.C. o altro) se necessaria, o entro i termini di cui all'art.17 c.3 del presente regolamento, qualora non sia previsto il titolo autorizzativo (P.C. o altro).

2 Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3 Per particolari motivi, oggetto comunque di specifica valutazione, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 50 - Divisione, subentri

1 Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

2 In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 46, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 18 (diciotto) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'A.C. procederà d'ufficio ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente, per la ricerca dei soggetti subentranti e aventi titolo ai sensi dell'art.46, e se esistenti e rintracciabili, ad invitarli a mezzo di comunicazione personale ad adempiere a quanto previsto dal presente comma.

3 L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 46, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di 18 (diciotto) mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2) senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune potrà procedere alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 46 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni, il Comune potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, fatto comunque salvo il rispetto del periodo residuo di concessione.

ARTICOLO 51 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura a tempo determinato purché la sepoltura non sia stata occupata da feretro, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, in tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso degli importi pagati.

Non viene riconosciuto alcun rimborso per il trasferimento di salme, ceneri o resti mortali in cimiteri di altri Comuni.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 52 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree e/o manufatti, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da feretri, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale – ove versato - e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Qualora sia richiesto dal concessionario, il Comune ove abbia l'interesse a mantenere o proseguire la realizzazione della costruzione, previa valutazione di congruità da parte dei propri uffici, può offrire al medesimo un equo indennizzo commisurato in rapporto ai posti resi disponibili e/o allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 53 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da feretri, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 52.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 54 – Revoca

Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, o dal Dirigente secondo le rispettive competenze, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 55 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, oppure quando essendo stata occupata da feretro, ceneri o resti mortali, viene completamente resa libera a seguito di estumulazione senza un'immediata successiva altra occupazione. In tale caso spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari alla metà delle tariffe vigenti, relative agli oneri di concessione e costruzione del manufatto rapportata quest'ultima al periodo residuo rispetto alla durata originaria della concessione calcolato per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, così come disposto dall'art.17 comma 3 e art. 49 comma 1 del presente Regolamento;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Per i casi previsti ai punti b, c, d, e, f, al concessionario od agli aventi titolo alla concessione non spetterà

nessuna somma a titolo di rimborso.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e con avviso nel cimitero di appartenenza, nonché apposto sul manufatto da parte dell'ente gestore per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco.

ARTICOLO 56 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione dei feretri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, o l'invio alla cremazione, nei casi consentiti dalla Legge, nonché la conseguente demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dei casi, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 57 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del d.P.R. 10/9/90 n. 285. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti o ceneri, provvederà il Comune/Gestore collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

I cadaveri non completamente mineralizzati, potranno essere avviati alla cremazione, con successiva collocazione nel cinerario comunale.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 58 - Accesso al cimitero

Al gestore dei servizi cimiteriali compete, in via esclusiva, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso gestore disporre o autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.

E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 59 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle gentilizie

I singoli progetti di costruzione di cappelle gentilizie debbono essere approvati dalla Amministrazione nel rispetto delle norme sui vincoli di natura ambientale e paesaggistica, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni sei metri cubi di volume netto fruibile, e comunque con un limite massimo di n.8 (otto) loculi.

Oltre tale numero possono essere concessi altri loculi, fino ad un massimo complessivo di 12 (dodici) 8+4, previa richiesta scritta e motivata, rimessa alla valutazione dell'A.C..

La Concessione è altresì subordinata al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa in vigore al momento della richiesta.

Possono essere realizzati ossari/urne in ragione di n° 1 per ogni loculo costruito.

Le cappelle – e le sepolture private in genere - non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale debbono essere espressamente autorizzate.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Fermo quanto previsto dal primo comma dell'art.58, le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione lapidi, ricordi, e similari.

ARTICOLO 60 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1 I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune e/o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2 Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, da quantificarsi nella misura pari al 15% (quindici) degli oneri di concessione vigenti al momento della richiesta, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3 Il deposito cauzionale di cui al comma precedente potrà essere costituito a mezzo di una somma di denaro dell'importo determinato seconda quanto previsto dal comma precedente, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dall'A.C. e comunicate in forma scritta al richiedente, o in alternativa mediante contratto autonomo di garanzia con clausola "a prima richiesta" da stipulare con compagnie assicurative da individuarsi in accordo con l'A.C..

Dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale ne dovrà essere dato atto nella concessione cimiteriale di sepoltura privata. Il deposito di cui al presente comma, sarà svincolato trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta constatazione in contraddittorio tra le parti, della regolarità dei lavori svolti, che comunque dovrà essere effettuata entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori data per iscritto dal/dai concessionari, e della assenza di richiesta danni da parte di terzi.

In presenza di richieste di risarcimento danni, il deposito cauzionale/contratto autonomo di garanzia con clausola "a prima richiesta" resterà vincolato fino ad avvenuta definizione delle richieste di risarcimento.

ARTICOLO 61 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 62 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli dell'impresa per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari autorizzati essendo comunque la sosta consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamenti dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ARTICOLO 63 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale, o gestore.

In tutti i cimiteri comunali è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Ufficio competente.

ARTICOLO 64 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Nel periodo dal 30 ottobre al 2 novembre compresi, è tassativamente sospeso ogni servizio di sepoltura, esumazione, estumulazione, ed ogni altro intervento edilizio all'interno dei Cimiteri, salvo casi particolari da autorizzarsi da parte dell'ufficio competente.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo di cui al comma precedente.

ARTICOLO 65 - Vigilanza

L'Amministrazione Comunale, o il gestore vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

ARTICOLO 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 67 - Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di feretri in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all' art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285.

ARTICOLO 68 - Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno delle aree cimiteriali;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre alla vista del pubblico, nelle aree di attività cimiteriale e zone pertinenti, feretri ornamenti ed accessori.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 69 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di *feretri*, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano dei cimiteri.

ARTICOLO 70 – Registro generale delle Sepulture

L'Amministrazione è tenuta a redigere e conservare un registro su supporto cartaceo / informatico delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione del Registro corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sul Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di *feretri*, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 71 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

L'A.C. / E.G. è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro su supporto cartaceo / informatico delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle cartografie cimiteriali.

ARTICOLO 72 - Schedario dei defunti

E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

Lo schedario, sulla scorta del registro di cui all'art. 71, sullo schedario sono annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui al comma 3 dell'art.70.
- c) il cimitero di appartenenza

ARTICOLO 73 - Schedario delle concessioni

E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 74 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Gli adempimenti di cui all'art.50, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 75 - Cautele

Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 76 - Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

L'Amministrazione comunale, anche alle concrete modalità della gestione dei servizi di cui al presente Regolamento, individua compiti e funzioni dei responsabili designati in base al proprio regolamento di organizzazione o ai contratti di servizio stipulati con il gestore.

ARTICOLO 77 - Concessioni pregresse

1 Salvo quanto previsto dall'art.74 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2 La facoltà prevista dall'art. 48 comma 3 del presente regolamento, nei sei mesi successivi alla sua entrata

in vigore, potrà essere comunque esercitata dai soggetti ivi indicati il cui congiunto, a quella data, risulti tumulato in un loculo epigeo nei cimiteri comunali.

ARTICOLO 78 - Sepulture private e tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemorabile, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ARTICOLO 79 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art.21 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285 e il provvedimento di individuazione sia richiesto entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Sommario

TITOLO I - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ARTICOLO 1 - Oggetto e definizioni.....	2
ARTICOLO 2 - Competenze.....	4
ARTICOLO 3 - Servizi gratuiti.....	4
ARTICOLO 4 - Atti a disposizione del pubblico.....	5
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	5
ARTICOLO 5 - Depositi di osservazione ed obitori.....	5
CAPO III - FERETRI	5
ARTICOLO 6 - Deposizione del cadavere.....	5
ARTICOLO 7 - Verifica e chiusura feretri.....	5
ARTICOLO 8 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	5
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	6
ARTICOLO 9 - Modalità del trasporto e percorso.....	6
ARTICOLO 10 - Trasporti funebri.....	6
ARTICOLO 11 - Trasporto di salme e di cadaveri.....	6
TITOLO II - CIMITERI	6
CAPO I - IL PIANO CIMITERIALE	6
ARTICOLO 12 - Piano Cimiteriale.....	6
CAPO II - I CIMITERI	7
ARTICOLO 13 - Disposizioni generali – Vigilanza.....	7
ARTICOLO 14 - Reparti speciali nel cimitero.....	7
ARTICOLO 15 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	8
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	8
ARTICOLO 16 - Inumazione.....	8
ARTICOLO 17 - Tumulazione.....	8
ARTICOLO 18 - Tumulazione provvisoria	9
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	10
ARTICOLO 19 - Esumazioni ordinarie	10
ARTICOLO 20 - Esumazione straordinaria.....	10
ARTICOLO 21 - Estumulazione.....	10
ARTICOLO 22 - Esumazioni ed estumulazioni.....	11
ARTICOLO 23 - Sostanze e materiali che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali	11
ARTICOLO 24 - Oggetti da recuperare.....	11
ARTICOLO 25 - Disponibilità dei materiali.....	11
CAPO V - CREMAZIONE	12
ARTICOLO 26 - La cremazione.....	12

ARTICOLO 27 - Raccolta delle ceneri.....	12
ARTICOLO 28 - Modalità di conservazione delle urne cinerarie.....	12
ARTICOLO 29 - Affidamento dell'urna cineraria.....	12
ARTICOLO 30 - Rinuncia all'affidamento.....	13
ARTICOLO 31 - Cremazione di resti mortali e di ossa	13
ARTICOLO 32 - Modalità di conservazione delle ceneri nei cimiteri.....	13
ARTICOLO 33 - Affidamento delle ceneri per la loro dispersione	14
ARTICOLO 34 - Giardini della Rimembranza	14
ARTICOLO 35 - Senso comunitario della morte	14
ARTICOLO 36 - Registrazione luoghi di conservazione delle urne o dispersione delle Ceneri	14
ARTICOLO 37 - Sanzioni Amministrative	15
ARTICOLO 38 – Informazione	15
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	15
ARTICOLO 39 – Orario.....	15
ARTICOLO 40 - Disciplina dell'ingresso dei visitatori.....	15
ARTICOLO 41 - Disciplina della visita e della permanenza nel Cimitero.....	16
ARTICOLO 42 - Riti funebri.....	16
ARTICOLO 43 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.....	17
ARTICOLO 44 - Fiori e piante ornamentali	17
TITOLO III – CONCESSIONI.....	18
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	18
ARTICOLO 45 - Sepolture private.....	18
ARTICOLO 46 - Diritto d'uso delle sepolture private	18
ARTICOLO 47 - Durata delle concessioni.....	19
ARTICOLO 48 - Modalità di concessione.....	20
ARTICOLO 49 - Costruzione dell'opera - termini	21
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	21
ARTICOLO 50 - Divisione, subentri	21
ARTICOLO 51 - Rinuncia a concessione a tempo determinato.....	22
ARTICOLO 52 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	22
ARTICOLO 53 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua.....	22
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	23
ARTICOLO 54 – Revoca.....	23
ARTICOLO 55 - Decadenza.....	23
ARTICOLO 56 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	24
ARTICOLO 57 – Estinzione.....	24
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	24
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	24
ARTICOLO 58 - Accesso al cimitero.....	24
ARTICOLO 59 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle gentilizie	25

ARTICOLO 60 - Responsabilità - Deposito cauzionale	25
ARTICOLO 61 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	26
ARTICOLO 62 - Introduzione e deposito di materiali	26
ARTICOLO 63 - Orario di lavoro.....	26
ARTICOLO 64 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	26
ARTICOLO 65 - Vigilanza.....	26
ARTICOLO 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	26
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI	27
ARTICOLO 67 - Funzioni - Licenza.....	27
ARTICOLO 68 - Divieti.....	27
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	28
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	28
ARTICOLO 69 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	28
ARTICOLO 70 – Registro generale delle Sepolture.....	28
ARTICOLO 71 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	28
ARTICOLO 72 - Schedario dei defunti.....	28
ARTICOLO 73 - Schedario delle concessioni	29
CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI.....	29
ARTICOLO 74 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	29
ARTICOLO 75 - Cautele.....	29
ARTICOLO 76 - Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.....	29
ARTICOLO 77 - Concessioni pregresse.....	29
ARTICOLO 78 - Sepolture private e tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	30
ARTICOLO 79 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria.....	30